

SETE 7424/



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, all'odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al

TRA

domiciliata elettivamente in Roma, via Cicerone nello studio dell'Avv. che la rappresenta per procura in calce al ricorso;

E

E

elettivamente domiciliati in Roma, in via Milano 49, presso e nello studio dell'Avv. Gelsomina Cimino, che li rappresenta e difende, per procura in margine alla memoria di costituzione;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depos tato in data conveniva in giudizio la esercente attività , per conto di terzi, nonché affinché, previo accertamento del rapporto d'appalto fra i convenuti, e declaratoria della legittimazione passiva, ex art. 1676 C.c., tenuto solidariamente all'adempimento del credito retributivo della ricorrente o, in via subordinata, previo accertamento del rapporto di mandato con rappresentanza, ex art. 1704 C.c., venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti di lavoro a progetto e che il rapporto di lavoro era intercorso con la ricorrente e la società convenuta a tempo indeterminato sin dal agiva inoltre per l'accertamento delle mansioni di segretaria, riconducibili al IV livello del CCNL Commercio e per la condanna al pagamento della retribuzione corrispondente e quindi, alle differenze quantificate in euro 15.726,54, ovvero maggiore o minore di giustizia, ovvero anche ex art. 36 Cost.; per l'accertamento della lesione all'integrità psico-fisica derivante dalla condotta colposa del del datore di lavoro, nella persona della socia della convenuta e del diritto al risarcimento dei danni ex artt. 2087 e 2043 C.c. e per la condanna del al pagamento della somma di euro 15.726,54, ex art. 1676 C.c. ovvero, in subordine, ex art. 2615 C.c., oltre accessori di legge; ancora in subordine

chiedeva tale condanna in danno della società convenuta. Chiedeva infine il risarcimento del danno biologico e morale da liquidarsi anche in via equitativa.

Esponesse di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal [redacted] con mansioni di segretaria ascrivibili al IV livello del CCNL Commercio; di essere stata assunta con tre contratti di lavoro a progetto nonostante la prestazione fosse di lavoro subordinato e avesse lavorato osservando l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 10.30 alle ore 19.30 e, per un secondo periodo, dalle 9-9.30 alle 18-18.30 con la pausa pranzo. Aveva svolto, infatti, la attività di addetta alla segreteria con il programma informatico e di cura della corrispondenza, aveva riscosso i crediti della società presso l'ufficio postale, risposto al telefono e passato le telefonate; aveva percepito la retribuzione mensile indicata per i vari periodi. Era stata indotta alle dimissioni, in quanto, a seguito dellaennesima aggressione verbale, era stata colta da un malore (come da certificazione allegata).

Lamentava di non aver ricevuto la giusta retribuzione e di non aver percepito affatto quella del giugno e luglio [redacted] le festività, la tredicesima e quattordicesima, i permessi ed il TFR, concludendo quindi nei sensi esposti.

[redacted] e il [redacted] si costituivano impugnando la domanda della ricorrente e chiedendone il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.

Quanto alla responsabilità [redacted] la ricorrente non aveva fornito elementi idonei per accertare l'esistenza del rapporto di credito con la società, mentre quanto al rapporto di mandato con rappresentanza, non risultando la *contemplatio domini*. Dopo aver richiesto l'immediata estromissione eccepiva anche la improcedibilità ex art. 410 C.p.c..

Nel merito e sulla natura del rapporto contrattuale assumeva che erano stati stipulati tre distinti contratti di collaborazione a progetto (di gestione e [redacted] dal [redacted] per l'impegno del risultato minimo del 70% [redacted] con specifica individuazione dei compiti affidati alla ricorrente e consistente nella [redacted]

[redacted] con relativo indennizzo, e che il rapporto di lavoro si era interrotto per volontà della ricorrente che a seguito di improvviso malore, occorsole in data [redacted] lasciava il posto di lavoro dopo aver richiesto l'intervento della ambulanza, e senza comunicazione alcuna relativa al suo stato "di attesa" e nonostante successivamente la società la avesse invitata a prendere contatti per la liquidazione del compenso residuo, senza esito.

Quanto al rapporto contrattuale negavano il dovere della ricorrente di osservare un determinato orario di lavoro, di giustificare eventuali assenze e di assoggettamento ad un qualsivoglia potere di controllo del suo operato. Quanto alla domanda a titolo responsabilità ex artt. 2043 e 2087 C.c. assumeva che la stessa era pretestuosa ed illegittima.

Alla odierna udienza quindi, sospeso il processo, a seguito di riassunzione, disposta, senza esito, l'escussione dei testi, veniva adottata la decisione di rigetto del ricorso.

Deve preliminarmente darsi atto che la ricorrente non assume la invalidità dei contratti *inter partes* per indeterminatezza del progetto ed, infatti, gli stessi non possono considerarsi generici afferendo alla "gestione dati relativa alla attività di due -diligenze" avendo "dettagliatamente illustrato il progetto nonché il programma di lavoro" e ritenuto la ricorrente di poter gestire il programma di lavoro entro il termine stabilito, garantendo la lavorazione con un risultato minimo pari al 70%.

Ed, infatti, nella fattispecie non è in contestazione tale aspetto, ma il fatto che nella concreta esecuzione si sia, in effetti, realizzata la subordinazione per la carenza di autonomia, avendo la ricorrente svolto le mansioni di segretaria sotto il diretto controllo, la direzione ed il potere disciplinare del datore.

Tuttavia nonostante, *res melius perpensa*, la ammissione della prova, alla udienza allo scopo fissata la difesa di parte ricorrente, non essendo comparsa la teste citata, ha chiesto rinvio per discussione e quindi alcun accertamento sul punto è stato possibile.

Supponendo quindi tutte le domande avanzate un accertamento reso impossibile proprio dalla condotta della parte gravata dal relativo onere, ed anche volendo prescindere dalla genericità con la quale sono state avanzate alcune domande - ed in particolare quella di risarcimento del danno in via equitativa, ex art. 2087 C.c. - il ricorso non può trovare accoglimento mentre quanto alle spese processuali, le stesse, in considerazione della natura della controversia e della qualità delle parti, possono essere compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma li ..

Il Cancelliere
I r l

Il Giudice
B

Depositato in Cancelleria

Roma. li

IL CANCELLIERE C2



Luigi Astorino

Astorino